



LUIGI ROSARIO LUONGO

## **I componenti degli uffici per il processo e la selezione dei presupposti di «mediabilità» della lite**

Il contributo analizza la funzione di selezione dei «presupposti di mediabilità della lite», attribuita ai componenti degli uffici per il processo presso i tribunali ordinari e le corti d'appello dall'art. 5, comma 1, lett. a) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 151.

L'autore sostiene che la selezione dei presupposti di mediabilità svolta dai componenti degli uffici per il processo possa aiutare i giudici non soltanto nell'impiego della c.d. mediazione delegata, ma anche della proposta di conciliazione *ex art. 185-bis* c.p.c. e del tentativo di conciliazione *ex art. 185* c.p.c. e, potenzialmente, di ogni altro istituto processuale che consenta la «risoluzione consensuale della controversia».

Muovendo da questa tesi, nel contributo vengono raccolti i principali presupposti di mediabilità individuati dalla giurisprudenza, dalla dottrina e nell'ambito delle buone pratiche con riguardo all'interpretazione e all'applicazione degli artt. 185-bis c.p.c. e dell'art. 5-quater, comma 1 d.lgs. n. 28/2010, le uniche a stabilire precisi parametri.

All'esito dell'indagine, risulterà evidente la varietà dei presupposti di mediabilità che i componenti degli uffici per il processo dovranno tenere in considerazione per supportare efficacemente i giudici nella valutazione di mediabilità delle liti.

In conclusione, l'autore sostiene che l'impiego efficace dei componenti degli uffici per il processo potrà non soltanto agevolare la definizione del contenzioso pendente ed eventualmente la riduzione dell'arretrato, ma che esso potrà, altresì, incidere positivamente sulla valutazione di laboriosità dei magistrati, nonché incentivare lo sviluppo di buone prassi applicative.

The paper analyzes the function of selecting the «prerequisites of mediation probability of litigation», that article 5, Paragraph 1(a) of Legislative Decree No. 151 of October 10, 2022 assigns to the components of the so-called ufficio per il processo in trial and appeal courts.

The author argues that the selection of such prerequisites can help judges not only in the use of the so-called delegated mediation, but also of the proposal for conciliation under art. 185-bis c.p.c. and the conciliation attempt under art. 185 c.p.c. and, potentially, of any other procedural institute that allows the «consensual resolution of the dispute».

Building on this thesis, the contribution collects the main prerequisites identified by case law, doctrine and good practice about the interpretation and application of art. 185-bis c.p.c. and art. 5-quater, para. 1 of Legislative Decree No. 28/2010, the only ones to establish precise parameters in this regard.

At the outcome of the investigation, it will become apparent that there are a variety of mediation assumptions that the components of the ufficio per il processo will have to take into consideration to effectively support judges in assessing the mediation probability.

In conclusion, the author argues that the effective use of the components of the ufficio per il processo components may not only facilitate the settlement of pending litigation and possibly

the reduction of the backlog, but also positively affect the assessment of judges' industriousness and incentivize the development of good enforcement practices.

Sommario: 1. Premessa. L'attribuzione ai componenti degli uffici per il processo del compito di selezionare i «presupposti di mediabilità della lite»: a) gli istituti coinvolti – 1.1. (*Segue*): gli obiettivi perseguiti e l'utilità ai fini della positiva valutazione di laboriosità dei magistrati – 1.2. I presupposti di mediabilità: i parametri normativi, gli indici di mediabilità e le leve conciliative – 2. Oggetto dell'indagine – 3. I presupposti di mediabilità in relazione: a) alla proposta di conciliazione *ex art. 185-bis c.p.c.* – 3.1. (*Segue*): b) alla mediazione delegata *ex art. 5-quater, d.lgs. n. 28/2010* – 4. Considerazioni conclusive

## **1. Premessa. L'attribuzione ai componenti degli uffici per il processo del compito di selezionare i «presupposti di mediabilità della lite»: a) gli istituti coinvolti**

L'art. 5, comma 1, lett. a) del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 151<sup>1</sup>, in attuazione della prescrizione contenuta all'art. 1, comma 18, lett. b), n. 1 della legge delega n. 26 novembre 2021 n. 206<sup>2</sup>, ha attribuito, ai componenti degli uffici per il processo<sup>3</sup> presso i tribunali ordinari e le corti d'appello, il compito di selezionare i c.d. «presupposti di mediabilità della lite»<sup>4</sup>. Per tali dovendosi intendere, come vedremo, le condizioni che possono favorire la risoluzione consensuale della controversia.

Il d.lgs. n. 151/2022 e la Relazione illustrativa<sup>5</sup> non indicano a quale istituto (o istituti) sia funzionale l'attribuzione del compito *de quo*.

---

<sup>1</sup> «Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 e della legge 27 settembre 2021, n. 134», in G.U. n. 243 del 17 ottobre 2022.

<sup>2</sup> «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata», in G.U. n. 292 del 9 dicembre 2021.

<sup>3</sup> Le figure professionali che compongono gli uffici per il processo presso i tribunali ordinari, le corti d'appello e la Corte di cassazione e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione sono elencate all'art. 4, d.lgs. n. 151/2022.

<sup>4</sup> L'art. 1, comma 18, lett. b), n. 1 della legge delega prescriveva di «prevedere altresì che all'ufficio per il processo sono attribuiti, previa formazione degli addetti alla struttura: 1) compiti di supporto ai magistrati comprendenti, tra le altre, le attività preparatorie per l'esercizio della funzione giurisdizionale quali lo studio dei fascicoli, l'approfondimento giurisdizionale e dottrinale, la selezione dei presupposti di mediabilità della lite, la predisposizione di bozze di provvedimenti, il supporto nella verbalizzazione, la cooperazione per l'attuazione dei progetti organizzativi finalizzati a incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, ad abbattere l'arretrato e a prevenirne la formazione».

<sup>5</sup> «Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151: "Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134"», in G.U. n. 245 del 19 ottobre 2022.

Indicazioni utili si ricavano, invece, dai lavori della Commissione ministeriale Luiso<sup>6</sup>, che si è occupata – come le Commissioni Lattanzi<sup>7</sup> e Castelli<sup>8</sup> – di formulare proposte in tema di ufficio per il processo<sup>9</sup>. Proprio a questa Commissione si deve il suggerimento di attribuire ai componenti degli uffici per il processo il compito di selezionare i presupposti di mediabilità della lite, soluzione poi recepita dal Legislatore delegato<sup>10</sup>.

Invero, la Commissione Luiso aveva espressamente correlato il compito *de quo* al potenziamento dell'istituto della c.d. mediazione delegata (anche detta sollecitata o demandata<sup>11</sup>) dal giudice<sup>12</sup> – istituto già previsto dall'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28/2010 e oggi disciplinato dall'art. 5-*quater* del d.lgs. n. 28/2010 a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149/2022<sup>13</sup>. Inoltre, essa non aveva mancato di evidenziare la sua utilità «in vista di una gestione differenziata del contenzioso», anche mediante il ricorso «ad altre forme di risoluzione consensuale della controversia».

Alla luce delle indicazioni emergenti dai lavori della Commissione Luiso, si può ritenere che la selezione dei presupposti di mediabilità svolta dai componenti degli uffici per il processo possa giovare non soltanto all'impiego dell'istituto della c.d. mediazione delegata dal giudice, ma

---

<sup>6</sup> La Commissione Luiso è stata costituita con decreto del Ministro della Giustizia 12 marzo 2021. Per i lavori conclusivi v. *Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumento alternativi* (Pres. Prof. Francesco Paolo LUISO). *Proposte normative e note illustrative*, in [https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/commissione\\_LUISO\\_relazione\\_finale\\_24mag21.pdf](https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/commissione_LUISO_relazione_finale_24mag21.pdf).

<sup>7</sup> La Commissione è stata costituita con decreto del Ministro della Giustizia 16 marzo 2021. Per i lavori conclusivi v. *Commissione di studio per elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione di emendamenti al Disegno di legge A.C. 2435, recante Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello*. (D.M. 16 marzo 2021 – Pres. Dott. Giorgio Lattanzi, Vice Pres. Dott. Ernesto Lupo e Prof. Gian Luigi Gatta). *Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435*, in [https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/commissione\\_LATTANZI\\_relazione\\_finale\\_24mag21.pdf](https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/commissione_LATTANZI_relazione_finale_24mag21.pdf).

<sup>8</sup> La Commissione Castelli è stata costituita con decreto del Ministro della Giustizia 23 aprile 2021. Per i lavori conclusivi v. *Commissione di studio per elaborare proposte di interventi in materia di magistratura onoraria* (D.M. 23 aprile 2021 – Pres. dott. Claudio Castelli), in [https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/commissione\\_CASTELLI\\_articolato\\_21lug21.pdf](https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/commissione_CASTELLI_articolato_21lug21.pdf).

<sup>9</sup> Per una sintesi delle proposte avanzate in tema di ufficio per il processo dalle Commissioni Luiso, Lattanzi e Castelli v. M. G. CIVININI, *Il "nuovo ufficio per il processo" tra riforma della giustizia e PNRR. Che sia la volta buona!*, in [questionegiustizia.it](http://questionegiustizia.it), p. 5.

<sup>10</sup> Notazione è simile è svolta da G. P. CALIFANO, *L'ennesima riforma del sistema di mediazione delle controversie civili e commerciali*, in questa *Rivista*, 2023, 1, p. 148.

<sup>11</sup> Sul tema v. M. BOVE, *La mediazione delegata*, in *Riv. arbitrato*, 2018, 3, p. 459.

<sup>12</sup> Cfr. *Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumento alternativi* (Pres. Prof. Francesco Paolo LUISO). *Proposte normative e note illustrative*, cit., p. 23

<sup>13</sup> L'art. 5-*quater* è stato inserito dall'art. 7, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 149/2022.

anche a quello del tentativo di conciliazione previsto dall'art. 185 c.p.c.<sup>14</sup> e della proposta di conciliazione ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c.<sup>15</sup>.

A conforto di tale opinione vale osservare che, sebbene nel contesto del processo civile<sup>16</sup> l'espressione «mediabilità» risulta il più delle volte utilizzata con riferimento alla mediazione delegata<sup>17</sup>, essa viene talvolta adoperata anche con riguardo al tentativo di conciliazione

---

<sup>14</sup> L'art. 185 c.p.c. dispone che il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa l'udienza di comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione e che ha altresì facoltà di fissare la predetta udienza a norma dell'art. 117 c.p.c. Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione, «nel rispetto del calendario del processo» (le parole riportate tra virgolette sono state aggiunte dall'art. 3, comma 13, lett. f) d.lgs. n. 149/2022).

<sup>15</sup> L'art. 185-bis c.p.c. dispone che il giudice – prendendo in considerazione precisi parametri (sui quali v. *infra*, § 1.2) – formula alle parti, ove possibile, una proposta transattiva o conciliativa «fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione» (le parole riportate tra virgolette hanno sostituito le precedenti «alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione», giusta la prescrizione contenuta nell'art. 3, comma 13, lett. g), d.lgs. n. 149/2022). Mentre la proposta transattiva prevede reciproche concessioni tra le parti, la proposta conciliativa non prevede reciproche concessioni e può avere ad oggetto questioni che non rientrano nell'oggetto del giudizio nell'ambito del quale è formulata, cfr. M. A. LUPOI, *Tra flessibilità e semplificazione: un embrione di case management all'italiana?*, Bologna, 2018, p. 129; P. FARINA, *Le modifiche più recenti del c.p.c. e la reintroduzione della mediazione «forzata»*, in *Giusto proc. civ.*, 2014, 1, p. 264.

<sup>16</sup> Al di fuori del contesto del processo civile, con il termine «mediabilità» si è fatto riferimento alla verifica che, nell'ambito del procedimento di mediazione disegnato dal d.lgs. n. 28/2010, il mediatore era chiamato a compiere al primo incontro tra le parti, prima delle innovazioni introdotte dal d.lgs. n. 149/2022, cfr. M. SARACENO, *L'autonomia testamentaria per la risoluzione stragiudiziale delle controversie fra i successori*, in *Riv. arbitrato*, 2020, 3, p. 560; C. RICCI, *I risvolti innovativi della legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. "Legge Gelli-Bianco") nel campo del diritto processuale civile (parte I)*, in *Riv. it. di Medicina Legale e del Diritto nel campo sanitario*, 2019, III, p. 922; F. CUOMO ULLOA, *Risoluzione alternativa delle controversie in materia di responsabilità sanitaria: le novità della legge Gelli - I parte*, in *Resp. civ. e prev.*, 2018, 1, p. 304. Più in dettaglio, l'art. 8 d.lgs. n. 28/2010, prima dell'intervento riformatore, disponeva (al comma 1, quarto e quinto periodo) che il mediatore, dopo aver fornito alle parti le informazioni preliminari circa la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, ne verificasse la volontà di iniziare la procedura di mediazione. L'art. 7, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 149/2022 ha sostituito l'art. 8, prevedendo (al comma 6, primo periodo) che, dopo avere fornito le informazioni preliminari, il mediatore «si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione».

<sup>17</sup> In dottrina, v. S. DALLA BONTÀ, *Fra mediazione e decisione. La riforma apre ad un nuovo paradigma di giudice?*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2023, 1, p. 36; I. PAGNI-P. LUCARELLI, *Introduzione*, in P. LUCARELLI (a cura di), *Mediazione su ordine del giudice a Firenze. Prassi, problemi e linee guida di un modello*, Milano, 2015, p. 3; P. LUCARELLI, *Focus sulla mediazione demandata dal giudice. Le tappe di un intervento innovativo sul territorio e nel sistema giustizia*, in P. LUCARELLI (a cura di), *Mediazione su ordine del giudice a Firenze. Prassi, problemi e linee guida di un modello*, Milano, 2015, p. 15 ss.; M. MARINARO, *Il ruolo del giudice nell'era della giurisdizione minima tra obiettivi conciliativi e funzioni giurisdizionali. I provvedimenti dei giudici fiorentini*, *ibidem*, p. 68 ss.; E. GUAZZESI, *I numeri della mediazione su invito/ordine del giudice a Firenze*, *ibidem*, p. 97 ss.; C. IANNALFO, *Giudice, avvocato, cittadino e mediatore: la mediazione delegata si fa in quattro*, *ibidem*, p. 189 ss. spec. pp. 197 e 213; A. FIASCHI, *La mediazione come strumento di case management per il giudice*, *ibidem*, p. 255; I. FORESTIERI, *Il ruolo del giudice nelle controversie societarie: da rapporto di dominio a relazione funzionale*, *ibidem*, pp. 305 e 309; L. BREGGIA, *La mediazione presa sul serio. Note sulla sperimentazione del progetto Nausicaa*, *ibidem*, p. 30 ss.; *Id.*, *La giustizia del XXI secolo dentro e fuori la giurisdizione: una riflessione sul principio di effettività*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2016, 2, p. 725 s.; A. PIZZELLA, *La mediazione disposta dal giudice d'appello e le conseguenze della non compliance delle parti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2020, 4, p. 1308; G. ALPA, *Commissione di studio per l'elaborazione di una organica disciplina volta alla «degiurisdizionalizzazione»*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2017, 1, p. 809; M.A. LUPOI, *op. cit.*, p. 106. In giurisprudenza, v. Trib. Firenze, sez. III, 06.02.2023, Trib. Roma, sez. XIII, 25.05.2020, Trib. Perugia, sez. II, 06.03.2020, Trib. Firenze, sez. III, 08.05.2019, Trib. Siracusa, sez. II, 15.05.2018, App. Milano, sez. II, 10.05.2017, n. 2016, Trib. Roma, sez. XIII, 14.07.2016, n.

previsto dall'art. 185 c.p.c. e alla proposta di conciliazione ex art. 185-bis c.p.c.<sup>18</sup>. Quanto alla proposta di conciliazione ex art. 185-bis c.p.c., in particolare, il confine con la mediazione delegata è, nell'applicazione pratica, sottile. Lo dimostra il fatto che, non di rado, i giudici hanno fatto utilizzo combinato dei due strumenti<sup>19</sup>.

Non si può, peraltro, escludere che la selezione dei presupposti di mediabilità possa essere svolta in relazione ad ogni altro istituto processuale che consenta la «risoluzione consensuale della controversia», come indicato dalla Commissione Luiso. Nella prassi è già emersa la compatibilità della proposta transattiva o conciliativa con quasi tutti le tipologie di riti e di giudizi, quali il giudizio d'appello, il rito del lavoro, i procedimenti in materia di famiglia, i riti camerali<sup>20</sup>.

### **1.1. (Segue): b) gli obiettivi perseguiti e l'utilità ai fini della positiva valutazione di laboriosità dei magistrati**

L'attribuzione ai componenti degli uffici per il processo del compito di selezionare i presupposti di mediabilità persegue obiettivi di efficacia e di efficienza del sistema giustizia<sup>21</sup>. Siffatti obiettivi vengono perseguiti muovendo in una duplice direzione.

---

14199, Trib. Roma, sez. XIII, 17.12.2015, Trib. Palermo, sez. I, 16.07.2014 tutte in banca dati *Dejure*; Trib. Spoleto, sez. I, 23.03.2022, n. 189; Trib. Roma, sez. XIII, 08.01.2021, n. 240, Trib. Pavia, sez. III, 20.01.2017, n. 93601, Trib. Pavia, sez. III, 09.03.2015, Trib. Vasto, 09.03.2015, n. 92111, tutte in *ForoPlus*. L'espressione è stata adoperata, con riguardo alla mediazione delegata, anche dal Primo Presidente della Corte di cassazione nelle più recenti Relazioni sull'amministrazione della giustizia, cfr. P. CURZIO, *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2021*, in [https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Cassazione\\_Relazione\\_2022.pdf](https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Cassazione_Relazione_2022.pdf), p. 36, Id., *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2020*, in [https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Corte\\_Suprema\\_Cassazione-Relazione\\_2021\\_Primo\\_Presidente.pdf](https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Corte_Suprema_Cassazione-Relazione_2021_Primo_Presidente.pdf), p. 149.

<sup>18</sup> Cfr. M. DELIA, *Progetto "Ufficio per il Processo - ragionevole durata - best practice conciliativa, estensione della banca dati conciliazione" - (BDDC). Aggiornamenti: Implementazione del PCT-SICID/Consolle del giudice – con la proposta conciliativa del magistrato; Ufficio del Processo Conciliativo e le prime esperienze degli Uffici aderenti al Progetto BDDC; REPORT PERIODICO del Monitoraggio informatico delle ordinanze 185 bis cpc*, in *csm.it*, p. 5; Id., *La conciliazione fra organizzazione, formazione e tecnologia*, in C. PILIA (a cura di), *Quaderni di conciliazione*, 10, Cagliari, 2019, p. 73; V. SPAGNOLETTI, *Le performance degli artt. 185 e 185bis c.p.c.: l'apporto delle buone prassi giudiziarie*, in L. CALCAGNO, G. GRASSO, S. LEMBO, M. MAUGERI, M. DELIA (a cura di), *I metodi di risoluzione alternativa delle controversie: Focus su mediazione, negoziazione assistita e conciliazione giudiziale*, Roma, 2022, p. 114.

<sup>19</sup> L'utilizzo combinato della proposta di conciliazione ex 185-bis c.p.c. e della mediazione demandata può concretarsi nell'invio delle parti in mediazione successivamente alla mancata accettazione della proposta conciliativa del giudice (cfr. M. BOVE, *Riforme possibili in materia di mediazione*, in *Le Società*, 2016, 11, p. 1248) o anche a seguito della semplice esplicitazione della proposta, per fornire alle parti elementi di valutazione per il tentativo di mediazione (così M. A. LUPOI, *op. cit.*, p. 105 s., ove riferimenti giurisprudenziali); oppure, nell'invio delle parti in mediazione con riserva di formulare, all'esito del procedimento, la proposta di conciliazione (cfr. A. SANTI, *op. cit.*, p. 1110, ove riferimenti giurisprudenziali).

<sup>20</sup> Così, pressoché letteralmente, V. SPAGNOLETTI, *op. cit.*, p. 120.

<sup>21</sup> Cfr. *Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumento alternativi* (Pres. Prof. Francesco Paolo LUISO). *Proposte normative e note illustrative*, cit., p. 23.

Per un verso, potenziando – attraverso un’attività di squadra<sup>22</sup> – la composizione delle liti giudiziarie, come da tempo suggerito dalla dottrina<sup>23</sup>.

Per altro ma connesso verso, attraverso la possibile riduzione dell’arretrato. Tanto si evince dal fatto che alla riduzione dell’arretrato è specificamente preposta, all’interno degli uffici per il processo, la figura degli «addetti»<sup>24</sup>, istituita con d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2021, n. 113 (c.d. Decreto reclutamento)<sup>25</sup>.

La funzione di selezione dei presupposti di mediabilità potrà, altresì, rivelarsi proficua ai più delimitati fini della positiva valutazione di laboriosità dei magistrati.

Siffatta valutazione, infatti, deve tenere conto della conclusione di accordi conciliativi stimolata dai magistrati.

Inducono a tale conclusione due ordini di ragioni.

In primo luogo, il fatto che già con la delibera del 7 dicembre 2016<sup>26</sup> il C.S.M. ha invitato a predisporre i programmi di gestione ex art. 37 d.l. 6 luglio 2011, n. 98 tenendo conto, ai fini della valutazione della laboriosità dei magistrati, anche dei procedimenti civili definiti tramite «attività di natura conciliativa svolte attivamente dal magistrato»<sup>27</sup>. L’invito è stato reiterato nelle successive delibere del 16 ottobre 2019<sup>28</sup>, del 13 ottobre 2021<sup>29</sup> e del 5 ottobre 2022<sup>30</sup>.

---

<sup>22</sup> Cfr. S. DALLA BONTÀ, *op. cit.*, p. 28.

<sup>23</sup> In questo senso v. L. BREGGIA, *La giustizia del XXI secolo dentro e fuori la giurisdizione: una riflessione sul principio di effettività*, cit., p. 726.

<sup>24</sup> L’art. 17, d.l. n. 80/2021 («Monitoraggio dell’impiego degli addetti all’ufficio per il processo e delle altre misure sul personale o e smaltimento dell’arretrato») prescrive che «Il personale addetto all’ufficio per il processo presta attività lavorativa esclusivamente per la riduzione dell’arretrato, ove necessario anche in modalità da remoto e con la dotazione informatica fornita dall’Amministrazione».

<sup>25</sup> «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia», in G.U. n. 100 del 30 aprile 2022.

<sup>26</sup> Nuova circolare in materia di programmi di gestione dei procedimenti civili prevista dall’art. 37 D.L. 98/2011. (Delibera di Plenum in data 7.12.2016), in <https://www.csm.it/documents/21768/125464/Risoluzione+in+materia+di+programmi+di+gestione+ex+art.+37+d.l.+n.98+del+2011+-+%28Delibera+di+Plenum+in+data+7.12.2016%29.pdf/bed976cc-ca31-08d0-fc0a-7dace3f29965>.

<sup>27</sup> Cfr. Nuova circolare in materia di programmi di gestione dei procedimenti civili prevista dall’art. 37 D.L. 98/2011. Delibera di Plenum in data 7.12.2016), cit., p. 4.

<sup>28</sup> Pratica num. 342/VV/2011 - Indicazioni procedurali per la compilazione dei programmi di gestione ex art. 37 DL 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011, per l’anno 2020 (delibera 16 ottobre 2019), in <https://www.csm.it/documents/21768/87316/programmi+gestione+2022+%28delibera+13+ottobre+2021%29/5e77b10c-3c35-089a-f341-289549af2dc9?version=1.0>, p. 3.

<sup>29</sup> Pratica num. 342/VV/2011 - Indicazioni procedurali per la compilazione dei programmi di gestione civili ex art. 37 Decreto – Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge n. 111/2011, e dei programmi di gestione penali, per l’anno 2022. (delibera 13 ottobre 2021), in <https://www.csm.it/documents/21768/87316/programmi+gestione+2022+%28delibera+13+ottobre+2021%29/5e77b10c-3c35-089a-f341-289549af2dc9?version=1.0>, p. 6.

<sup>30</sup> Pratiche num.ri 82/VV/2022 e 342/VV/2011 - Indicazioni procedurali per la compilazione dei programmi di gestione civili e penali, per l’anno 2023, ex art. 37 Decreto - Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge n. 111/2011. (delibera 5 ottobre

Orbene, nei procedimenti definiti tramite «attività di natura conciliativa svolte attivamente dal magistrato» si possono certamente annoverare gli accordi raggiunti dalle parti a seguito del tentativo di conciliazione esperito ai sensi dell'art. 185 c.p.c. o della proposta di conciliazione formulata ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c.

In secondo luogo, il rilievo che il nuovo art. 5-*quinquies* d.lgs. n. 28/2010 ha previsto che (la frequentazione di seminari o corsi in materia di mediazione, nonché) il numero e la qualità degli affari definiti «con ordinanza di mediazione» oppure «mediante accordi conciliativi» costituiscono, rispettivamente, indicatori di impegno, capacità e laboriosità del giudice (comma 2).

La previsione – sebbene collocata nell'ambito della disciplina della mediazione – sembra confermare

che la valutazione di laboriosità dei magistrati debba avere riguardo (quantomeno) anche ai procedimenti definiti («mediante accordi conciliativi») a seguito della proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. Del resto, già la Commissione Alpa<sup>31</sup> aveva proposto di tenere conto, tra i criteri di valutazione di professionalità dei magistrati, del «corretto impiego dei provvedimenti di invio in mediazione e della proposta ex art. 185-bis c.p.c.»<sup>32</sup>.

## **1.2. I presupposti di mediabilità: i parametri normativi, gli indici di mediabilità e le leve conciliative**

Indicati gli istituti coinvolti (cfr. *supra* § 1), gli obiettivi perseguiti e l'utilità ai fini della valutazione di laboriosità dei magistrati (cfr. *supra* § 1.1), occorre individuare i «presupposti di mediabilità».

Tali presupposti vanno *in primis* ricercati nelle norme che disciplinano gli istituti coinvolti.

Tra queste, soltanto gli artt. 185-bis c.p.c. e 5-*quater*, comma 1, d.lgs. n. 28/2010 stabiliscono precisi parametri<sup>33</sup>.

Secondo la lettera dell'art. 185-bis c.p.c., al fine di formulare la proposta transattiva o conciliativa, il giudice deve avere riguardo alla *natura del giudizio*, al *valore della controversia* e all'*esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto*.

---

2022), in <https://www.csm.it/documents/21768/87316/format+art+37+%28delibera+5+ottobre+2022%29/d0eb5d89-2b17-e0ec-47be-bdb5ce4de8fc>, p. 5.

<sup>31</sup> La Commissione Alpa è stata costituita con decreto del Ministro della Giustizia 7 marzo 2016. Per i lavori conclusivi v. *Commissione di studio per l'elaborazione di ipotesi di organica disciplina e riforma degli strumenti di degiurisdizionalizzazione, con particolare riguardo alla mediazione, alla negoziazione assistita e all'arbitrato* (Pres. Prof. Avv. Guido Alpa). *Proposte normative e note illustrative*, in [https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/Alpa\\_relazione\\_articolato\\_7mar2016.pdf](https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/Alpa_relazione_articolato_7mar2016.pdf). Sui lavori della Commissione Alpa v. G. P. CALIFANO, *op. cit.*, p. 135 ss.

<sup>32</sup> Cfr. *Commissione di studio per l'elaborazione di ipotesi di organica disciplina e riforma degli strumenti di degiurisdizionalizzazione, con particolare riguardo alla mediazione, alla negoziazione assistita e all'arbitrato* (Pres. Prof. Avv. Guido Alpa). *Proposte normative e note illustrative*, cit., p. 15 s.

<sup>33</sup> In questi termini v. M. A. LUPOLI, *op. cit.*, pp. 104 ss. e 129 ss.

Ai sensi dell'art. 5-*quater* del d.lgs. n. 28/2010, per decidere se inviare le parti in mediazione, il giudice deve valutare la *natura della causa*, lo *stato dell'istruzione*, il *comportamento delle parti* e *ogni altra circostanza*. Parametro, quest'ultimo, introdotto dall'art. 7, comma 1, lett. e) d.lgs. n. 149/2022. Esso funge da clausola di chiusura<sup>34</sup>, espandendo i confini della valutazione di mediabilità e aumentando le *chances* che il giudice formuli una proposta conciliativa<sup>35</sup>.

I presupposti di mediabilità non si esauriscono, tuttavia, nei parametri indicati dalle norme in discorso.

Nell'applicazione concreta degli istituti *de quibus*, infatti, sono stati ricavati numerosi «indici» (o «condizioni»<sup>36</sup> o «requisiti»<sup>37</sup>) di mediabilità della lite<sup>38</sup>.

L'individuazione di tali indici di mediabilità si deve, oltre che alla dottrina e alla giurisprudenza, ai risultati raggiunti attraverso la promozione, presso numerosi Uffici giudiziari, di buone pratiche, specie in tema di mediazione delegata. Si fa riferimento, in particolare<sup>39</sup>, ai Progetti

---

<sup>34</sup> Cfr. «Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149: "Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata"», in G.U. n.245 del 19 ottobre 2022, p. 121, dove si spiega che siffatta clausola è funzionale a «consentire al giudice di dare adeguata e piena motivazione della decisione di demandare le parti in mediazione».

<sup>35</sup> In questo senso v. anche R. METAFORA, *Riforma processo civile: la mediazione delegata*, in *ilprocessocivile.it*, p. 5.

<sup>36</sup> In questi termini v. P. LUCARELLI, *Focus sulla mediazione demandata dal giudice. Le tappe di un intervento innovativo sul territorio e nel sistema giustizia*, cit., p. 15.

<sup>37</sup> Così E. GUZZESI, *I numeri della mediazione su invito/ordine del giudice a Firenze*, cit., pp. 102, 116, 119, 124.

<sup>38</sup> Con riguardo sia al tentativo di conciliazione ex art. 185 c.p.c. che alla proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. che, infine, alla mediazione delegata ex art. 5, comma 2 (oggi, art. 5-*quater*, comma 1) d.lgs. n. 28/2020, cfr. M. DELIA, *Progetto "Ufficio per il Processo - ragionevole durata - best practice conciliativa, estensione della banca dati conciliazione"*, cit., 10. Con riguardo alla proposta di conciliazione ex art. 185-bis c.p.c. cfr. altresì *Nota su indici di mediabilità*, in <https://www.csm.it/documents/21768/5748796/Nota+Indici+di+mediabilit%C3%A0.pdf/e7842ec3-80b9-3505-dde3-31f6a0228010> csm.it. Con riguardo alla mediazione delegata, v., in dottrina, G. ALPA, *op. cit.*, p. 809 s.; A. PIZZELLA, *op. cit.*, p. 1308; A. MARTINI, *Buone prassi di mediazione iussu iudicis nel quadro del progetto "Giustizia e mediazione"*, in S. DALLA BONTÀ-E. MATTEVI (a cura di), *Giustizia e mediazione. Dati e riflessioni a margine di un progetto pilota*, Trento, 2022, p. 21 ss. e p. 40 ss.; S. DALLA BONTÀ, *Il giudice quale promotore di una giustizia consensuale. Riflessioni a margine del progetto pilota "Giustizia e mediazione"*, *ibidem*, p. 57 ss.; E. GUZZESI, *op. cit.*, p. 98 ss.; C. IANNALFO, *op. cit.*, p. 196; in giurisprudenza, v. Trib. Vasto, 15.05.2017, in *Corr. giur.* 2018, 1, p. 95, con nota di M. STELLA; App. Firenze, sez. III, 19.07.2022, n. 1513 e Trib. Perugia, sez. II, 13.12.2021, n. 1688, entrambe in banca dati *Dejure*; Trib. Vasto, 23.04.2016, in *ForoPlus*. Ancora con riguardo alla mediazione delegata, cfr. altresì *Relazione tecnica allo Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*, in <https://www.camera.it/leg18/682?atto=407&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&tab=2>, p. 26.

<sup>39</sup> Per il riferimento ad ulteriori progetti v. M. DELIA, *La Conciliazione fra Formazione e Innovazione Informatica: l'esperienza della BDDC*, in [https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Relazione\\_Delia.pdf](https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Relazione_Delia.pdf), p. 53.



«Nausicaa»<sup>40</sup>, «Giustizia e Mediazione»<sup>41</sup>, «Ufficio del processo, ragionevole durata e Buona prassi conciliativa BDDC»<sup>42</sup>. Nell’ambito di tali buone pratiche sono state individuate, inoltre,

---

<sup>40</sup> Il «Progetto Nausicaa» (successivamente denominato «Penelope», poi «Nausicaa2», cfr. S. DALLA BONTÀ, *op. ult. cit.*, p. 52 s., nt. 3) è nato nel 2009 su iniziativa dell’Osservatorio sulla giustizia civile di Firenze, della Facoltà di Giurisprudenza, della Camera di Commercio, dell’Organismo di Conciliazione di Firenze e della Regione Toscana, con lo scopo di sperimentare forme di «conciliazione delegata» (cfr. <https://www.tribunale.firenze.giustizia.it/Content/Index/42489>, ove sono reperibili i documenti approvati nell’ambito del Progetto). Successivamente all’approvazione del d.lgs. n. 28/2010, il Progetto ha perseguito lo scopo di implementare la mediazione delegata, con la collaborazione del Laboratorio congiunto di ricerca dell’Ateneo di Firenze «Un altro modo», nato dalla cooperazione tra le Università Firenze, Pisa, Siena e il Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace (cfr. *amplius* P. LUCARELLI, *Focus sulla mediazione demandata dal giudice. Le tappe di un intervento innovativo sul territorio e nel sistema giustizia*, cit., p. 13 ss.). Sulla genesi e i primi sviluppi del Progetto «Nausicaa» v. *amplius* L. BREGGIA, *La mediazione presa sul serio. Note sulla sperimentazione del progetto Nausicaa*, cit., p. 25 ss. Al Progetto «Nausicaa» è seguito il Progetto «Giustizia Semplice», presentato e gestito dal Laboratorio «Un altro modo» in collaborazione con il Tribunale, la Città metropolitana di Firenze, la Camera di commercio di Firenze, la Fondazione CR, OCF Organismo Conciliazione Firenze e gli Organismi di mediazione dei Consulenti del lavoro e dei Geometri di Firenze, cfr. E. GUAZZESI, *I dati di Giustizia Semplice*, in P. LUCARELLI (a cura di), *Mediazione dei conflitti. Una scelta condivisa*, Milano, 2019, p. 173 ss. Il Progetto ha previsto l’affiancamento ai giudici di giovani borsisti di ricerca in possesso di specifiche competenze in materia di mediazione, i quali hanno condotto una ricerca sulla mediabilità delle cause pendenti nei ruoli dei giudici della Terza Sezione e del Tribunale delle Imprese presso l’Ufficio giudiziario fiorentino, cfr. *Giustizia semplice. Report monitoraggio parziale Febbraio/Dicembre 2018*, in <https://www.tribunale.firenze.giustizia.it/FileTribunali/173/Sito/News/Giustizia%20Semplice%20-%20report%202018.pdf>, p. 1 s.

<sup>41</sup> Il Progetto pilota «Giustizia e Mediazione» è nato – sul modello fiorentino ricordato *supra*, nt. 40 – dal Protocollo d’intesa stipulato nel 2021 tra l’Università di Trento-Facoltà di Giurisprudenza, il Tribunale di Trento e la Regione Autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol, con lo scopo di studiare e promuovere le prassi giudiziali in materia di mediazione delegata, cfr. S. DALLA BONTÀ-E. MATTEVI, *Introduzione*, in S. DALLA BONTÀ-E. MATTEVI (a cura di), *Giustizia e mediazione. Dati e riflessioni a margine di un progetto pilota*, Trento, 2022, p. 2; S. DALLA BONTÀ, *Il giudice quale promotore di una giustizia consensuale*, cit., p. 51 ss.; A. MARTINI, *op. cit.*, p. 5 s.

<sup>42</sup> Il Progetto «Ufficio del processo, ragionevole durata e Buona prassi conciliativa BDDC» trae origine dell’esperienza del metodo della «Conciliazione integrata», buona pratica sperimentata, a partire dal 2011, presso le ex sezioni distaccate di Modugno e di Altamura del Tribunale di Bari, e successivamente presso tutto il Tribunale di Bari (cfr. *amplius* M. DELIA, *La Conciliazione fra organizzazione, formazione e tecnologia*, in C. PILIA (a cura di), *Quaderni di conciliazione*, cit., p. 53 ss.). Il modello della Conciliazione integrata ha successivamente condotto all’elaborazione della BDDC (Banca dati digitale conciliativa). La BDDC raccoglie i successi un’ampia selezione di precedenti giurisprudenziali di matrice conciliativa (suddivisi in verbali di conciliazione, ordinanze *ex art. 185-bis c.p.c.* e ordinanze di mediazione delegata).

ricorrenti «leve conciliative»<sup>43</sup>, ovvero circostanze suscettive di indurre le parti alla composizione della lite, calibrate prevalentemente sui bisogni attuali delle parti in lite<sup>44</sup>.

## 2. Oggetto dell'indagine

Ciò premesso, con la presente indagine si intendono raccogliere i principali presupposti di mediabilità individuati dalla giurisprudenza, dalla dottrina e nell'ambito delle buone pratiche nell'applicazione degli artt. 185-*bis* c.p.c. e dell'art. 5-*quater*, comma 1 (già art. 5, comma 2) d.lgs. n. 28/2010. Presupposti che possono rivelarsi utili anche per l'impiego dello strumento di cui all'art. 185 c.p.c.<sup>45</sup> e, potenzialmente, di ogni altro istituto processuale che consenta la «risoluzione consensuale della controversia».

I risultati dell'indagine metteranno in luce la varietà dei presupposti di mediabilità che i componenti degli uffici per il processo dovranno tenere in considerazione nell'assolvere alla funzione loro demandata.

## 3. I presupposti di mediabilità in relazione: a) alla proposta di conciliazione ex art. 185-*bis* c.p.c.

Si è già ricordato<sup>46</sup> che l'art. 185-*bis* c.p.c. stabilisce che il giudice formula la proposta conciliativa avuto riguardo ai parametri della *natura del giudizio*, del *valore della controversia* e dell'*esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto*.

Per quanto attiene al valore della controversia, un valore modesto è ritenuto condizione per la formulazione della proposta<sup>47</sup>.

---

<sup>43</sup> L'elaborazione della BDDC (cfr. *supra*, nt. 42), in particolare, ha consentito di ricavare agevolmente possibili indici di mediabilità (cfr. M. DELIA, *Oggetto: Progetto "Ufficio per il Processo - ragionevole durata - best practice conciliativa, estensione della banca dati conciliazione"*, cit., p. 10) e leve conciliative replicabili in casi simili (cfr. M. DELIA, *La Conciliazione fra Formazione e Innovazione Informatica: l'esperienza della BDDC*, in [https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Relazione\\_Delia.pdf](https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Relazione_Delia.pdf), p. 4 ss.; CSM, CSM, *Organizzare il processo civile - Macroarea 3*, in <https://www.csm.it/web/csm-internet/organizzare-il-processo-civile>) nonché di adottare tecniche redazionali efficaci negli accordi di conciliazione (cfr. P. MAURELLI, *Il ruolo del CTU negli istituti di giustizia partecipata e l'ausilio della BDDC*, in C. PILIA (a cura di), *Quaderni di conciliazione*, Cagliari, 2019, 10, p. 137; M. DELIA, *La Conciliazione fra organizzazione, formazione e tecnologia*, cit., p. 77 s.). Il Progetto è stato incluso dal C.S.M. nel Manuale ricognitivo delle buone prassi – nel quale vengono raccolte le pratiche di organizzazione più diffuse negli uffici giudiziari italiani – con delibera 7 luglio 2016 (consultabile al link <https://www.csm.it/documents/21768/140959/delibera+CSM+del+7+luglio+2016+%28ricognizione+delle+buone+prassi%29/87d2be19-6a9b-47be-b610-50d810f707c2>), successivamente aggiornato con delibera 18 giugno 2018 (consultabile al link <https://www.csm.it/documents/21768/87316/Buone+prassi+%28delibera+18+giugno+2018%29/948f3c06-8a61-3fbf-bfbb-45519bdb74b2>) cfr., CSM, *Organizzare il processo civile - Macroarea 3*, in <https://www.csm.it/web/csm-internet/organizzare-il-processo-civile>.

<sup>44</sup> Così M. DELIA, *Le ADR nei moduli organizzativi del processo civile e nella programmazione del PNRR*, in [questionegiustizia.it](http://questionegiustizia.it), p. 8.

<sup>45</sup> Cfr. M. DELIA, *Oggetto: Progetto "Ufficio per il Processo - ragionevole durata - best practice conciliativa, estensione della banca dati conciliazione"*, cit., p. 10.

<sup>46</sup> *Supra*, § 1.2.

<sup>47</sup> In questo senso v. Trib. Nocera Inferiore, sez. I, 27.08.2013, in banca dati *Dejure*.

L'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto consente al giudice di formulare una proposta allorquando l'esito del giudizio appaia scontato. In tal caso, l'adesione alla proposta evita alle parti un ulteriore dispendio di tempo e di costi<sup>48</sup>.

Ma il parametro *de quo* è stato applicato anche in presenza di questioni di fatto pacifiche<sup>49</sup>.

Il parametro della natura del giudizio funge criterio mobile, che consente di modellare i primi due sulle specificità della materia, del rito o dell'oggetto del giudizio, oppure di dare vita, da solo o in combinazione con alcuno di essi, ad indici di mediabilità e a leve conciliative.

Una carrellata di esempi può contribuire a chiarire quanto appena affermato.

Nei giudizi aventi ad oggetto la domanda di pagamento di somme di denaro, possono rappresentare indici di mediabilità l'esistenza di una pregressa trattativa tra le parti, oppure la parziale adesione del convenuto alla domanda attrice<sup>50</sup>.

Nei giudizi di risarcimento danni da circolazione stradale, un indice di mediabilità può essere costituito dal concorso di colpa tra i conducenti o da una dinamica fattuale pacifica<sup>51</sup>.

Nell'ambito del contenzioso bancario o finanziario, anche quando l'importo conteso è rilevante, un indice di mediabilità viene ravvisato nell'esistenza di orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità<sup>52</sup>.

Nell'ambito del contenzioso fallimentare, ed in particolare, nell'ambito dell'azione di inefficacia ex art. 44 r.d. 16.03.1942, n. 267 (c.d. Legge fallimentare) indici di mediabilità sono stati ravvisati<sup>53</sup>: a) nella necessità di dar luogo ad un'istruttoria complessa; b) nella possibilità, quando la proposta conciliativa sia accettata, di chiudere la procedura fallimentare in tempi rapidi, provvedendo al riparto finale senza accantonamenti; c) nell'alea del giudizio, in mancanza di orientamenti giurisprudenziali consolidati, trattandosi di fattispecie infrequente. Nei giudizi di competenza del Tribunale delle Imprese, indici di mediabilità sono stati rinvenuti<sup>54</sup>: a) nell'esistenza di precedenti sezionali; b) nella complessità della questione in materia societaria; c) nell'esaurimento della fase istruttoria o nel rigetto delle istanze istruttorie. Una leva conciliativa è rinvenuta nel fatto che, nel contenzioso devoluto a tale sezione specializzata, la decisione giudiziale non sempre è idonea a soddisfare gli interessi delle parti, come accade quando il giudice adotti la soluzione di mettere in liquidazione la società.

Nelle cause di responsabilità medica, le parti possono essere indotte ad accettare la proposta conciliativa quando comprendono che il vantaggio economico atteso è inferiore ai costi da

---

<sup>48</sup> Cfr. A. SANTI, *Opportunità, strategie e cautele del nuovo modello di mediazione civile e commerciale*, in *Le Società*, 2014, 10, p. 1110.

<sup>49</sup> In questo senso v. M. A. LUPOI, *op. cit.*, p. 129, spec. nt. 111., con ampi riferimenti giurisprudenziali.

<sup>50</sup> Cfr. *Nota su indici di mediabilità*, cit., p. 3.

<sup>51</sup> Cfr. *Nota su indici di mediabilità*, cit., p. 3.

<sup>52</sup> Cfr. *Nota su indici di mediabilità*, cit., p. 3.

<sup>53</sup> Cfr. *Nota su indici di mediabilità*, cit., p. 20 s.

<sup>54</sup> Cfr. *Nota su indici di mediabilità*, cit., p. 1 s.

sostenere per conseguirlo. Ciò accade, ad esempio, quando venga loro prospettata l'opportunità di disporre una rinnovazione della consulenza tecnica<sup>55</sup>. Gli avvocati possono essere invece stimolati dalla prospettiva della maggiorazione dei compensi liquidabili nell'ipotesi di conciliazione giudiziale, consentita dall'art. 5, comma 6, D.M. n. 55/2014<sup>56</sup>.

Nelle cause successorie, caratterizzate dalla presenza di stretti legami familiari, possono ravvisarsi indici di mediabilità e leve conciliative diversi a seconda dell'oggetto del giudizio<sup>57</sup>. Nei giudizi di riduzione di disposizioni testamentarie ritenute lesive, le parti possono essere indotte ad accettare la proposta conciliativa dall'opportunità di scongiurare la ricostituzione della comunione, conseguente all'accoglimento della domanda di riduzione. In questo scenario, il giudice potrebbe, individuata la quota lesa, provvedere alla divisione del patrimonio ereditario con eventuali conguagli in denaro. Nelle cause di divisione ereditaria, nelle quali il coerede che occupa l'immobile domandi la corresponsione dell'indennità per le migliorie ed il coerede non occupante domandi la corresponsione dell'indennità per l'esclusivo godimento del bene, il calcolo e l'eventuale compensazione delle somme domandate nella proposta conciliativa può risultare conveniente per le parti, a fronte della prospettiva della vendita all'asta del bene.

Anche nelle cause di lavoro l'oggetto del giudizio può rivelare peculiari leve conciliative. Nei giudizi di condanna al pagamento delle differenze retributive conseguenti all'accertamento del rapporto di subordinazione, la necessità di dar luogo ad una lunga attività istruttoria ed il rischio di un'esecuzione infruttuosa possono indurre il ricorrente ad accettare la proposta conciliativa<sup>58</sup>. Nei giudizi di impugnazione del licenziamento, la possibilità di tutela meramente risarcitoria – ovvero, senza reintegra nel posto di lavoro – può indurre il lavoratore alla conciliazione, accettando l'importo indicato dal giudice<sup>59</sup>.

È evidente come alcuni degli indici di mediabilità e alcune delle leve conciliative sin qui elencati, sebbene emersi nell'ambito di giudizi aventi natura peculiare, sono capaci di trovare applicazione estensiva.

Lo dimostra l'esperienza delle buone pratiche, che ha individuato indici di mediabilità e leve conciliative che possono prescindere del tutto dalla natura del giudizio.

Si fa riferimento, in particolare, agli indici individuati nelle: a) *novità del contraddittorio*; b) *novità in rito o in diritto*.

---

<sup>55</sup> Cfr. *Nota su indici di mediabilità*, cit., p. 9.

<sup>56</sup> Cfr. *Nota su indici di mediabilità*, cit., p. 10.

<sup>57</sup> Cfr. *Nota su indici di mediabilità*, cit., p. 10 ss.

<sup>58</sup> Cfr. *Nota su indici di mediabilità*, cit., p. 6.

<sup>59</sup> Cfr. *Nota su indici di mediabilità*, cit., p. 7.

Nelle *novità del contraddittorio* vengono ricompresi<sup>60</sup>: a1) l'avvicendamento delle parti in seguito alla proposizione di istanze di prosecuzione o di riassunzione del giudizio, la quale comporta l'introduzione di elementi nuovi tra le parti o i loro difensori; a2) l'ampliamento del *thema decidendum*, in seguito alla proposizione di domande riconvenzionali, eccezioni di prescrizione o di compensazione.

Nelle *novità in rito o in diritto* vengono incluse<sup>61</sup>: b1) le preclusioni imposte dal mutamento del rito, le quali semplificano il *thema probandum*, consentendo una più agevole prognosi sul possibile esito del giudizio; b2) l'esistenza di questioni di diritto semplici, risolvibili mediante il richiamo ad orientamenti consolidati dell'Ufficio

Si fa inoltre riferimento alle leve conciliative, distinte in due aree<sup>62</sup>: a) *mutamenti giurisprudenziali e normativi*; b) *snodi istruttori e processuali*.

Nell'ambito della prima area vengono comprese le ipotesi di: a1) mutamenti giurisprudenziali o novità normative in corso di causa, che consentono di prevedere l'esito possibile del giudizio; a2) chiarezza della normativa applicabile o presenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale; a3) facile risolvibilità delle questioni di fatto.

Nell'ambito della seconda area occorre distinguere.

Negli *snodi istruttori* vengono annoverate le seguenti ipotesi: b1) l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio; b2) l'intervenuta decadenza nell'assunzione e nell'acquisizione dei mezzi di prova; b3) l'espletamento della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite *ex art. 696-bis c.p.c.*

Negli *snodi processuali* si ricomprendono, ad esempio: b4) la delibazione anticipata del *fumus* nei provvedimenti di concessione (art. 648 c.p.c.) e sospensione (art. 649 c.p.c.) della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo; b5) le riserve istruttorie; b6) il filtro in appello.

### **3.1. (Segue): b) alla mediazione delegata ex art. 5-quater, d.lgs. n. 28/2010**

Si è innanzi evidenziato<sup>63</sup> che, ai sensi dell'art. 5-quater d.lgs. n. 28/2010, per disporre l'esperimento della mediazione, il giudice deve valutare la *natura della causa*, lo *stato dell'istruzione*, il *comportamento delle parti* nonché *ogni altra circostanza*.

Quanto al parametro dello stato dell'istruzione, esso rinviene la sua *ratio* nel fatto che non esiste un momento del giudizio, giusto in ogni caso, per inviare le parti in mediazione<sup>64</sup>. Difatti,

---

<sup>60</sup> Cfr. M. DELIA, *Oggetto: Progetto "Ufficio per il Processo - ragionevole durata - best practice conciliativa, estensione della banca dati conciliazione"*, cit., p. 7.

<sup>61</sup> Cfr. M. DELIA, *Oggetto: Progetto "Ufficio per il Processo - ragionevole durata - best practice conciliativa, estensione della banca dati conciliazione"*, cit., p. 7.

<sup>62</sup> Cfr. M. DELIA, *Oggetto: Progetto "Ufficio per il Processo - ragionevole durata - best practice conciliativa, estensione della banca dati conciliazione"*, cit., p. 8.

<sup>63</sup> *Supra* § 1.2.

<sup>64</sup> Cfr. M. DELIA, *Ufficio del processo, ragionevole durata e best practice conciliativa: estensione nazionale della banca dati conciliazione elaborato presso la Corte di Appello di Bari*, in *lanuovaproceduracivile.com*, p. 7 s.; M.A. LUPOLI, *op. cit.*, p. 104 s.

talvolta può risultare opportuno disporre l'invio nella fase iniziale del processo<sup>65</sup>; altre volte può invece essere conveniente attendere che sia svolta l'attività istruttoria<sup>66</sup>; oppure approfittare di una temporanea stasi del giudizio<sup>67</sup>.

In relazione a siffatto parametro, indici di mediabilità vengono rinvenuti nella prevedibile non breve durata del giudizio e nell'entità dei costi processuali che le parti dovranno presumibilmente sostenere<sup>68</sup>.

Quanto al comportamento delle parti, per esso deve intendersi sia l'atteggiamento processuale sia la condotta manifestata anteriormente al processo o comunque al di fuori di esso. Nella prima accezione, assume rilevanza l'atteggiamento processuale della parte che sostenga pretestuosamente ragioni illegittime<sup>69</sup>. In questa ipotesi, il provvedimento che dispone la mediazione può rappresentare esso stesso una leva conciliativa. Nella seconda, un indice di mediabilità viene rinvenuto nella disponibilità che alcuna delle parti abbia eventualmente manifestato alla definizione bonaria della controversia<sup>70</sup>.

Il parametro della natura della causa viene innanzitutto inteso nel senso che la controversia deve avere ad oggetto diritti disponibili<sup>71</sup>. Ma esso viene anche interpretato nel senso che il giudice deve provare a comprendere gli effettivi interessi delle parti, le loro preoccupazioni e debolezze<sup>72</sup>, tenendo in considerazione anche i rapporti e le vicende che hanno preceduto la lite giudiziaria<sup>73</sup>.

In relazione al parametro *de quo*, un indice di mediabilità viene rinvenuto nel modesto valore della causa<sup>74</sup>, ma anche nella possibilità di conseguire in mediazione utilità ulteriori rispetto a quelle che conseguibili da una transazione. Quest'ultima condizione si può realizzare, ad esempio, quando il giudice disponga la mediazione invitando a chiamare dinanzi al mediatore anche un soggetto terzo rispetto alla lite<sup>75</sup>.

Come si è visto per la proposta *ex art. 185-bis c.p.c.*, la specifica natura della causa può conferire rilevanza a peculiari indici e leve conciliative.

---

<sup>65</sup> Cfr. M. A. LUPOI, *op. cit.*, p. 105.

<sup>66</sup> Cfr. A. SANTI, *op. cit.*, p. 1109.

<sup>67</sup> Cfr. M. DELIA, *op. ult. cit.*, p. 8.

<sup>68</sup> Cfr. C. IANNALFO, *op. cit.*, p. 189 s.

<sup>69</sup> Cfr. A. SANTI, *op. cit.*, p. 1109.

<sup>70</sup> In questo senso v. M. A. LUPOI, *op. cit.*, p. 107 s. Cfr. M. DELIA, *op. loc. ult. cit.*; A. MARTINI, *op. cit.*, p. 22; C. IANNALFO, *op. cit.*, p. 189 s.

<sup>71</sup> In questo senso v. M.A. LUPOI, *op. cit.*, p. 106; M. DELIA, *op. ult. cit.*, p. 7; M. RUVOLO, *La mediazione ex officio iudicis e la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.*, in *Corr. giur.*, 2014, p. 1004.

<sup>72</sup> Così, A. SANTI, *op. cit.*, p. 1109. Cfr. altresì P. LUCARELLI, *Focus sulla mediazione demandata dal giudice. Le tappe di un intervento innovativo sul territorio e nel sistema giustizia*, cit., p. 15 s. Cfr. altresì M. MARINARO, *op. cit.*, p. 68.

<sup>73</sup> Così, M. A. LUPOI, *op. cit.*, p. 106.

<sup>74</sup> Cfr. M. A. LUPOI, *op. loc. ult. cit.*; A. MARTINI, *op. cit.*, p. 22.

<sup>75</sup> In questi termini v. M.A. LUPOI, *op. cit.*, p. 107.

Ad esempio, nelle materie devolute alla competenza della sezione specializzata del Tribunale delle Imprese, può assumere rilievo l'esigenza delle parti di tenere riservata la lite tra loro insorta, o quella di contenere i costi del giudizio (presumibilmente elevati in ragione della particolare complessità della controversia) oppure la presenza di più parti, anche straniere<sup>76</sup>. Nelle controversie societarie, la stessa natura del contratto di società – che si caratterizza per l'esercizio in comune di una determinata attività economica – costituisce elemento che il giudice deve tenere in considerazione ai fini della valutazione di mediabilità<sup>77</sup>. Il giudice deve inoltre tenere in considerazione i rischi per l'impresa correlati alla celebrazione e alla durata del giudizio, quali la perdita di valore economico, di credibilità o di redditività degli investimenti e l'eventuale interruzione dell'attività produttiva<sup>78</sup>.

Più in generale, in ragione del già ricordato<sup>79</sup> confine sottile che emerge, nell'applicazione pratica, tra gli istituti della proposta *ex art. 185-bis c.p.c.* e della mediazione delegata, gli indici di mediabilità (distinti tra *novità del contraddittorio* e *novità in rito o in diritto*) e le leve conciliative (distinte tra *mutamenti giurisprudenziali e normativi* e *snodi istruttori e processuali*) innanzi indicati trattando della proposta *ex artt. 185-bis c.p.c.*<sup>80</sup>, possono trovare applicazione anche con riguardo alla mediazione demandata.

L'applicabilità alla mediazione delegata di siffatti indici di mediabilità e leve conciliative trova oggi conferma nell'introduzione da parte del d.lgs. n. 149/2022 della possibilità per il giudice di valutare la mediabilità della lite anche alla luce di *ogni altra circostanza*.

#### 4. Considerazioni conclusive

L'indagine qui condotta ha permesso di evidenziare la varietà dei presupposti di mediabilità che i componenti degli uffici per il processo dovranno tenere in considerazione per supportare efficacemente i giudici nell'applicazione dell'*185-bis c.p.c.* e dell'*art. 5-quater d.lgs. n. 28/2010*, ma anche dell'*art. 185 c.p.c.* e di ogni altro istituto processuale che consenta la «risoluzione consensuale della controversia».

I componenti degli uffici per il processo dovranno assistere i giudici nell'assolvimento del delicato compito di individuare i presupposti ed il momento opportuno per tentare una soluzione concordata della controversia dedotta in giudizio e, possibilmente, del più esteso conflitto tra le parti, in relazione al quale può risultare inadeguata la soluzione giurisdizionale<sup>81</sup>. Si tratta, del resto, di una soluzione già sperimentata presso numerosi uffici

---

<sup>76</sup> Così, C. IANNALFO, *op. cit.*, p. 190.

<sup>77</sup> Così, I. FORESTIERI, *op. cit.*, p. 309.

<sup>78</sup> Così I. FORESTIERI, *op. cit.*, p. 310.

<sup>79</sup> Cfr. § 1.

<sup>80</sup> Cfr. *supra* § 3.

<sup>81</sup> In questo senso v. innanzitutto M. CAPPELLETTI, *Alternative Dispute Resolution Process within the Framework of the World-Wide Access-to-Justice Movement (1993)*, in *56 The Modern Law Review (1993)*, p. 287 e, più di recente, in senso conforme,

giudiziari, che hanno istituito appositi uffici per il processo con funzione di supporto alla definizione concordata delle liti (c.d. U.P.P. conciliativi)<sup>82</sup>.

L'impiego efficace dei componenti degli uffici per il processo – e, in particolare, degli «addetti»<sup>83</sup> – potrà agevolare la definizione del contenzioso pendente e la riduzione dell'arretrato, nonché incrementare la laboriosità dei magistrati.

Inoltre, ed in chiave sistematica, il contributo dei componenti degli uffici per il processo potrà rivelarsi utile anche ai fini della riflessione – già in atto tra gli operatori pratici e gli studiosi, come ha di recente messo in evidenza il Primo Presidente della Corte di cassazione<sup>84</sup> – circa i rapporti gli istituti di cui all'art. 185-*bis* c.p.c. e all'art. 5-*quater* (già art. 5, comma 2) d.lgs. n. 149/2022.

In particolare, esso potrà incentivare lo sviluppo – auspicato proprio dal Primo Presidente<sup>85</sup> – di buone prassi applicative, che consentano di chiarire quando il giudice possa ricorrere all'uno o all'altro istituto.

Luigi Rosario Luongo

Assegnista di ricerca dell'Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli nell'ambito del progetto “Modelli Organizzativi e Innovazione Digitale: il Nuovo Ufficio per il Processo per l'Efficienza del Sistema - Giustizia (MOD-UPP)”

---

S. DALLA BONTÀ, *Una giustizia «co-esistenziale» online nello spazio giuridico europeo? Spunti critici sul pacchetto ADR-per i consumatori ODR*, in *Giustizia consensuale*, 2021, 1, p. 215 nonché Id., *Giustizia consensuale*, *ivi*, p. 5.

<sup>82</sup> Si fa riferimento ai modelli di U.P.P. conciliativo sperimentati da alcuni degli Uffici giudiziari aderenti al Progetto «Ufficio del processo, ragionevole durata e Buona prassi conciliativa BDDC» ricordato *supra* § 1.2. Sul funzionamento dell'U.P.P. conciliativo v. M. DELIA, *Progetto “Ufficio per il Processo - ragionevole durata - best practice conciliativa, estensione della banca dati conciliazione”*, cit.; *Nota su indici di mediabilità*, cit.; V. SPAGNOLETTI, *U.P.P., media-conciliazione e monitoraggio delle definizioni alternative nel quadro della Riforma c.d. Cartabia*, in <https://www.csm.it/documents/21768/5802512/U.P.P.%2C+media-conciliazione+e+monitoraggio+delle+definizioni+alternative+nel+quadro+della+Riforma+c.d.+Cartabia+-+SPAGNOLETTI+Valeria.pdf/83b651bf-ffc0-1eb8-aa7b-d859b6cabb50>.

<sup>83</sup> Cfr. *supra*, § 1.

<sup>84</sup> P. CURZIO, *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2022*, in [https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/2907178/Cassazione\\_Relazione\\_2023.pdf/09f8782c-0f2a-2c16-4488-6892b5d1f8c0?t=1674730644433](https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/2907178/Cassazione_Relazione_2023.pdf/09f8782c-0f2a-2c16-4488-6892b5d1f8c0?t=1674730644433), p. 38 s.

<sup>85</sup> Cfr. P. CURZIO, *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2022*, cit., p. 39.